COMUNE DI PEGLIO

PROVINCIA DI PESARO E URBINO

COPIA

DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.73 DEL 20-12-2018

INDIVIDUAZIONE DEGLI ENTI E DELLE SOCIETA' PARTECIPATE COSTITUENTI IL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI PEGLIO IN ESERCIZIO 2018.- PROVVEDIMENTI	***NR. Progr. 73*** ***Data 20-12-2018***

Cod. Ente: 41041

L'anno duemiladiciotto *il giorno* venti *del mese di* dicembre *alle ore* 19:20*, convocata con le prescritte modalità, nella sede Municipale si è riunita la Giunta Comunale.*

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome Nome	*Carica*	*Presente/Assente*
TAGLIOLINI DANIELE	**SINDACO**	**P**
MARI LICIO	**ASSESSORE**	**P**
DONINELLI GIULIA	**ASSESSORE**	**P**
TOTALE Presenti 3	*TOTALE Assenti 0*	

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dott. Davide Giacomo Pratico'.

in qualità di SINDACO Assume la presidenza il DANIELE TAGLIOLINI e constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

PARERI DI CUI ALL'ART. 49 COMMA 1 DEL TUEL APPR. CON D.LGS. N.267 DEL 18.08.2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO	per quanto concerne la **Regolarita' tecnica** esprime parere Favorevole Data: 20-12-2018 Il Responsabile del servizio F.to Daniela Balsamini

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA	Visto di **Regolarita' contabile** Art. 151, comma 4^, D.Lgs. n. 267/2000 esprime parere Favorevole Data: 20-12-2018 Il Responsabile del servizio F.to Daniela Balsamini

Premesso che:

- il tema del consolidamento dei conti per il controllo della finanza pubblica è uno degli aspetti principali affrontato dal recente processo di riforma della Pubblica Amministrazione in corso dall'anno 2009;
- in particolare questo tema è stato toccato dalle seguenti leggi:
  - Legge 05/05/2009 n. 42 (Legge di attuazione del federalismo fiscale), che ha introdotto l'armonizzazione contabile e il bilancio consolidato per Regioni, Province autonome ed Enti Locali;
  - Legge 31/12/2009 n. 196 (Legge di riforma della contabilità pubblica), che ha introdotto l'armonizzazione contabile e il bilancio consolidato per le Amministrazioni Pubbliche;
- entrambe le leggi di cui sopra hanno disposto l'emanazione di successivi Decreti attuativi e di sperimentazione;

Richiamato anche il D.L. 174 del 10/10/2012, il quale ha introdotto, indirettamente, l'obbligo di redazione del Bilancio Consolidato per i Comuni, andando ad integrare il TUEL con l'articolo 147-quater, disponendo che "i risultati complessivi della gestione dell'Ente Locale e delle aziende partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica";

Considerato che:

- la già citata Legge 42/2009 in materia di federalismo fiscale all'art. 2, comma 2, lettera h), delegava il Governo ad attuare l'armonizzazione dei sistemi contabili delle Azienda Pubbliche Territoriali tramite l'emanazione di un successivo Decreto Legislativo nel quale, tra gli altri aspetti, si interveniva in tema di consolidamento dei conti tramite l'adozione di un bilancio consolidato dell'Azienda Pubblica Territoriale con le proprie aziende partecipate;
- l'attuazione del suddetto aspetto è intervenuta con i seguenti due Decreti: il D.Lgs.23/06/2011 n. 118 e il D.Lgs. 10/08/2014 n. 126 il quale ha introdotto disposizioni integrative e correttive al precedente Decreto 118/2011, dando così piena attuazione alla riforma;

Accertato che:

- la materia delle partecipate degli Enti Comunali non deve prescindere da una visione di insieme e sistemica;
- la scelta del Comune di Peglio di partecipare in società ed altri organismi mira alla realizzazione dei servizi ai cittadini e allo sviluppo territoriale in modo ottimale, ma nello stesso tempo deve essere supportata da strumenti adeguati di programmazione e controllo;
- tra questi il bilancio consolidato, mutuando le esperienze dei gruppi aziendali privati, è
  uno strumento che fornisce una visione di gruppo importante;

Tenuto conto che:

- il D.Lgs. 118/2011 e il successivo D.Lgs. 126/2014 avviano gli Enti Locali verso la redazione del bilancio consolidato del gruppo pubblico locale;
- in particolare l'allegato 4/4 recante il "principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato" impone agli Enti Locali un iter da seguire per giungere alla redazione del documento medesimo;

Considerato che il Comune di Peglio , alla luce della normativa di cui ai paragrafi precedenti, era tenuto pertanto a redigere per l'anno in corso un bilancio consolidato

che rappresentasse in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta dal Comune stesso attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società controllate e partecipate;

Considerato altresì che, ai sensi del già citato allegato 4/4 al D.Lgs. 118/2011, al fine di consentire la predisposizione del bilancio consolidato, gli enti devono individuare i componenti del gruppo Amministrazione pubblica e stabilire il perimetro di consolidamento in base ai criteri stabiliti dalla legge e dal principio 4/4 come di seguito evidenziati:

- devono essere evidenziati gli Enti, le aziende e le società che, a loro volta, sono a capo di un gruppo di Amministrazioni Pubbliche o di imprese;
- il “Gruppo Amministrazione Pubblica” (GAP) deve comprendere gli Enti e gli organismi strumentali, le società controllate e partecipate da un'Amministrazione Pubblica. Tale definizione fa riferimento ad una nozione di controllo di "diritto", di "fatto" e "contrattuale", anche nei casi in cui non sia presente un legame di partecipazione, diretta o indiretta, al capitale delle controllate ed a una nozione di partecipazione;
- ai fini dell'inclusione nel GAP non rileva la forma giuridica né la differente natura dell'attività svolta dall'ente strumentale o dalla società;
- i criteri dettati dal D.Lgs. 118/2011 per la determinazione del “Gruppo Amministrazione
  Pubblica” sono i seguenti:

punto 1) organismi strumentali dell’Amministrazione Pubblica capogruppo che costituiscono articolazioni organizzative della capogruppo stessa;

punto 2) Enti strumentali controllati dall’Amministrazione Pubblica capogruppo, costituiti dagli Enti Pubblici e privati e dalle aziende, nei cui confronti la capogruppo:

a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili;

b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all’indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell’attività di un ente o di un’azienda;

c) esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a
decidere in ordine all’indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell’attività dell’ente o dell’azienda;

d) ha l’obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori
alla quota di partecipazione;

e) nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole (i contratti di servizio pubblico e di
concessione stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l’attività oggetto di tali
contratti presuppongono l’esercizio di influenza dominante);

punto 3) Enti strumentali partecipati, costituiti dagli Enti Pubblici e privati e dalle aziende nei
cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto
2);

punto 4) società controllate dall'Amministrazione Pubblica capogruppo, nei cui confronti la
capogruppo:
a) ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza
dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;
b) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole (i contratti di servizio pubblico e
di concessione stipulati con società che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante);
punto 5) società partecipate dell'Amministrazione Pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali dell'Ente Locale, indipendentemente dalla quota di partecipazione;

Richiamate inoltre le seguenti deliberazioni del Consiglio comunale:

- n. 40 del 26/09/2017" Revisione straordinaria delle partecipazioni ai sensi del D.lgs. n. 175/2016 e s.m.i.;
- n. 65 del 20/12/2017 "Piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie D.lgs. n. 175/2016. Integrazione/Modifica Piano approvato con deliberazione di C.C. 40 del 26/09/2017";

DATO atto che il principio contabile applicato per il bilancio consolidato (allegato 4/4 al D. lgs 118/2011 e ss.mm.ii.) prevede che a partire dal bilancio consolidato esercizio 2018, sono escluse le società e gli enti che hanno il valore dell'attivo, del patrimonio netto e dei ricavi caratteristici inferiori al 3,00% dei corrispondenti valori dell'ente locale (riduzione rispetto al precedente valore del 10,00%);
PRESO ATTO altresì che il disegno di legge "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021" (Atto Senato n. 981) prevede la soppressione del bilancio consolidato per gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.
CONSIDERATO che:

- a partire dagli esercizi 2016 e 2017 (D.Lgs n. 118/2011, come modificato dal Dlgs n. 126/2014), l'approvazione del bilancio consolidato è divenuta cogente anche per gli enti locali, con una gradualità che imponeva l'obbligo di ottemperare, per l'esercizio 2016 (entro il 30 settembre 2017), agli enti con popolazione superiore ai 5000 abitanti, con estensione dell'onere, dal 2018, con riferimento all'esercizio 2017, a tutti gli enti, a prescindere dalla popolazione residente.
- la proposta di soppressione dell'obbligo di redigere il bilancio consolidato, contenuta nel disegno di legge sul bilancio 2019, accoglie una pressante richiesta dei sindaci dei piccoli comuni.

Ritenuto di prendere atto di quanto sopra e rinviare l'adempimento in relazione alle disposizioni definitive della Legge di Bilancio.

Con votazione unanime espressa nelle forme di rito;

D E L I B E R A

1. DI DARE ATTO che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del

presente atto e si intende qui richiamata ed approvata;

2. DI PRENDRE ATTO che il disegno di legge “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno

finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021” (Atto Senato n. 981) prevede la soppressione del bilancio consolidato per gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti;

3. DI RIMANDARE a successivo atto l’eventuale individuazione, per quanto esposto nelle

premesse del presente provvedimento, dei componenti del Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Peglio nonché approvare l’elenco comprendente gli enti, aziende e società componenti del Gruppo da comprendere nel bilancio consolidato dell’esercizio 2017 in relazione alle disposizioni definitive della Legge di Bilancio.

Infine la Giunta Comunale, stante l’urgenza di provvedere, con separata e unanime votazione

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134,

comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.73 DEL 20-12-2018

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE	IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DANIELE TAGLIOLINI	F.to Dott. Davide Giacomo Pratico'

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

[X] Trasmessa ai capigruppo consigliari il 12-01-2019 N. Prot. 69
[X] Pubblicata all'Albo Pretorio il 12-01-2019 N. 19

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio dal 12-01-2019 al 27-01-2019, ai sensi dell'art.124, comma 1 della Legge n.267/00.
PEGLIO Lì, 28-01-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Pratico' Dott. Davide Giacomo

ESEGUIBILITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 20-12-2018
[x] in quanto dichiarata immediatamente eseguibile

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Pratico' Dott. Davide Giacomo

È copia conforme all'originale.
Lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Davide Giacomo Pratico'